

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 luglio 2025, n. 366 "LA MADONNINA LIFE & CARE S.R.L." (P. IVA 07776640729). Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. per l'attività specialistica ambulatoriale chirurgica ex art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per la disciplina di CHIRURGIA PLASTICA e per più discipline di AREA MEDICA e CHIRURGICA, presso la struttura sanitaria ubicata in Bari (BA) al Viale Louis Pasteur n. 18.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale";

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 918/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d'incarico E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale" e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione"), co. 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";
- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie ... (omissis)"),

come modificato dall'art. 7 co. 1 lett. c) della L.R. n. 42/2024, che “

1. *Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.*
2. *Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura”;*
3. *Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...) [tra le quali sono comprese le “strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica” di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della medesima legge – n.d.r];*
4. *...(omissis)*
5. *Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.*
6. *Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ...(omissis)”;*

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (“Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”) prevede:

- all'art. 2 (“Definizioni”) che “ 1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.

...(omissis)

b1) Ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente attività di tipo chirurgico. Le prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a maggiore invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell'ambulatorio protetto di cui all'Allegato 3A e OC3 sono erogabili in via esclusiva nell'ambito degli ambulatori chirurgici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A 2A ed OC1, OC2 del presente provvedimento...(omissis)”;

- all'art. 4 (“Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile”) co. 2 che “Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:

- a) *prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - **ALLEGATO 1A e OC1**;*
- b) *prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - **ALLEGATO 2A e OC2**;*
- c) *prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - **ALLEGATO 3A e OC3**;*
- d) *prestazioni mediche ed in regime di day-service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm. ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa invasività - **ALLEGATO 4A.**”.*

Con **D.D. n. 220 dell'01/08/2023**, il Dirigente della scrivente Sezione ha determinato “di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alle richieste trasmesse nell'ambito territoriale dell'ASL BARI con riferimento all'arco temporale I – X bimestre per la tipologia di

struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.:

...(omissis)

– per una o più branche di AREA MEDICA e di AREA CHIRURGICA e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA alle richieste trasmesse:

...(omissis)

dal Comune di Bari a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "La Madonnina Life & Care S.r.l.", con sede operativa in Bari (BA) al Viale Louis Pasteur n. 18;

...(omissis)".

Con **pec del 22/01/2025**, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. E/43132 del 27/01/2025, il legale rappresentante della Società in indirizzo ha trasmesso la nota ad oggetto "Istanza per autorizzazione all'esercizio di ambulatori chirurgici di livello elevato di cui all'art.5 comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017 e s.m.i - La Madonnina Life & Care srl" con la quale ha inviato la domanda di autorizzazione all'esercizio per la struttura di cui in oggetto e la documentazione inerente, rappresentando che:

"Il sottoscritto ...(omissis), in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società La Madonnina Life & Care S.r.l., con sede legale a Bari, in Viale Louis Pasteur n.18, C.F. /P.IVA: 07776640729; pec: lamadonninalifecare@pec.it

PREMESSO CHE

il Comune di Bari ha rilasciato, con determinazione dirigenziale nr.5611 del 13 maggio 2020, l'autorizzazione all'esercizio N.5/2020/S-SE per le seguenti attività specialistiche ambulatoriali mediche ai sensi dell'art.5 comma 1 punto 1.7.1. della L.R. nr.9/2017: Cardiologia, Ortopedia, Endoscopia digestiva, Gastroenterologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Diagnostica per immagini, Neurofisiopatologia, Malattie dell'apparato respiratorio; il Comune di Bari ha rilasciato, con determinazione dirigenziale Registro Generale DD 00279/2025, Registro per Direzione DD-27 00074/2025 del 15 gennaio 2025, l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art.7 comma 1 della l.r. nr.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione di ambulatori chirurgici di livello elevato di cui all'art 5 comma 1 punto 1.6.1. della l.r. nr.9/2017 e ss.mm.ii.;

...(omissis)

RICHIAMATA

ogni pregressa istanza cui si rinvia Tutto quanto innanzi premesso, la Madonnina Life & Care srl, richiede l'autorizzazione all'esercizio di ambulatori chirurgici di livello elevato di cui all'Art.5 comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 per le discipline di cui all'Allegato 3A del RR nr.10/2022 ed oggi in particolare per le seguenti branche:

Anestesia resp. Dott. Vincenzo Loiacono

Chirurgia Vascolare resp. Dott. Biagio Orlandi

Gastroenterologia resp. Dott. Giuseppe Scaccianoce

Ortopedia resp. Dott. Michele Capozzi

Chirurgia Generale resp. Dott. Biagio Orlandi

Chirurgia Plastica resp. Dott. Domenico Pugliese".

Con nota prot. U 105577 del 27/02/2025 la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"Posto quanto sopra,

atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" prevede:

- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.", tra cui le strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica (art. 5, comma 1, punto 1.6.1.);

- all'art. 8, comma 5 che "Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.";
- all'art. 9 ("Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza") comma 5 che "La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
 - a. coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;

...(omissis)";

considerato, altresì, che la documentazione trasmessa non risulta esaustiva, la scrivente Sezione invita il legale rappresentante della Società richiedente a trasmettere in tempi brevi, e comunque non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, alla scrivente Sezione e al Dipartimento di prevenzione competente: (...) Per quanto sopra esposto, subordinatamente all'ottenimento della documentazione di cui ai punti precedenti dalla società richiedente, ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio della citata struttura, la scrivente Sezione invita il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Bari, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., una volta ricevuta l'integrazione documentale di cui al punto precedente, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di specialistica ambulatoriale de quo di cui è titolare la Società in indirizzo, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. - Allegato 3B, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in ALTA INVASIVITÀ per le prestazioni erogabili per le discipline di:

1. ANESTESIA
2. CHIRURGIA VASCOLARE (a. chirurgica)
3. CHIRURGIA GENERALE (a. chirurgica)
4. ORTOPEDIA (a. chirurgica)
5. GASTROENTEROLOGIA (a. medica)
6. CHIRURGIA PLASTICA

comunicando l'esito alla scrivente.".

Con pec del 18/06/2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 334573 del 19/06/25, e successiva e mail del 14/07/2025 la Società ha riscontrato la predetta nota.

Con pec del 10/07/2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E88779/2025 di pari data, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari ha trasmesso la nota prot. n. U.55038 di pari data ad oggetto: "LA MADONNINA LIFE & CARE S.R.L." di Bari - incarico di verifica del possesso dei requisiti minimi, generali e specifici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.8 L.R. n.9/2017 e s.m.i, di un Ambulatorio Chirurgico(art.5, comma 1, punto 1.6.1 L.R. n. 9/2017) per le discipline di Branca di Area Medica, Chirurgica e per la Chirurgia Plastica, ubicato in Bari al Viale Louis Pasteur n. 18". con la quale:

"In esito alla nota prot. n. 0105577 del 27/02/2025 Regione Puglia- SGO con cui questo Dipartimento è stato incaricato ad effettuare gli accertamenti in oggetto indicati, esaminata la documentazione trasmessa in data 11.04.2025 e la successiva integrazione documentale; effettuato il sopralluogo in data 27 /05/2025; visto il Provvedimento di autorizzazione alla realizzazione rilasciato dal Comune di Bari con D.D. R.G. 00279/2025 del 15.01.2025; vista la Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 del Responsabile Sanitario

attestante il possesso dei titoli e dei requisiti professionali, nonché la dichiarazione di nomina e accettazione dell'incarico;

letta la nota prot. n. 45682/2025 del 08/04/2025 della Direzione Generale della ASL BA con cui si individua la struttura Ospedaliera di riferimento per la copertura delle urgenze/emergenze (L.R. n.15/ 2020 art.4 co.12); vista la comunicazione, datata 30.06.2025 a firma del R.L. della Società, di temporanea rinuncia alla disciplina di Chirurgia Vascolare acquisita al protocollo al n.84247 del 02/07/2025;

si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica con prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a maggiore invasività (art..5 comma 1 punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017} per Anestesia, per Chirurgia Plastica, per la Branca di Area Chirurgica per le discipline di Chirurgia Generale e Ortopedia e per la Branca di Area Medica per la disciplina di Gastroenterologia, presso la struttura denominata "La Madonnina Life & Care", sita in Bari al Viale Pasteur n. 18, già autorizzata all'esercizio con D.D. del Comune di Bari del 13.05.2020 (ambulatorio medico polispecialistico di cui all'art. 5 comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: Cardiologia, Ortopedia, Endoscopia Digestiva, Gastroenterologia, Medicina Fisica e Riabilitativa,, Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine, Neurofisiopatologia, Malattie dell'Apparato Respiratorio), che possiede i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alla Sezione A - REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n.15/2020 e s.m.i. - Allegato 38 e dalla L.R. n.9/17.

Atteso il limite di utilizzo del medesimo locale per visite mediche per max n. 2 branche, si allega alla presente il cronoprogramma dell'attività (All. 1)

Titolare dell'attività è la «La Madonnina Life & Care S.R.L.» con sede Legale in Bari al Viale Louis Pasteur n. 18, di cui è Amministratore Unico il Dott. Nerini Alberto, (...).

Responsabile Sanitario è il Dott. Amoruso Daniele (...), Laureato in Medicina e Chirurgia in (...) presso l'Università di Bari, specializzato in Radiodiagnostica (...), iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari (...).".

Per tutto quanto innanzi esposto,

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria ubicata in Bari (BA) al Viale Louis Pasteur n. 18, di cui è titolare la "LA MADONNINA LIFE & CARE S.R.L." (P. IVA 07776640729), il cui Responsabile Sanitario di struttura è il dott. Dott. Amoruso Daniele (...), laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Radiodiagnostica per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche **in maggiore invasività**) di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per le seguenti discipline:

Num.	area	Disciplina
1	anestesia	
2	area chirurgica	Chirurgia generale
3	area chirurgica	Ortopedia
4	chirurgia plastica	
5	area medica	Gastroenterologia

con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. "Gli ambulatori chirurgici ... (omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di "riferimento" per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto";
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata

è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria ubicata in Bari (BA) al Viale Louis Pasteur n. 18, di cui è titolare “LA MADONNINA LIFE & CARE S.R.L.” (P. IVA 07776640729), il cui Responsabile Sanitario di struttura è il dott. Dott. Amoruso Daniele (...), Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Radiodiagnostica per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche **in maggiore invasività**) di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per le seguenti discipline:

Num.	area	Disciplina
1	anestesia	
2	area chirurgica	Chirurgia generale
3	area chirurgica	Ortopedia
4	chirurgia plastica	
5	area medica	Gastroenterologia

con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. *“Gli ambulatori chirurgici...(omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di “riferimento” per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto”;*
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e

s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*

Di notificare il presente provvedimento:

- al rappresentante legale della Società (lamadonninalifecare@pec.it);
- al Direttore Generale dell'ASL BA
- al Direttore del Dipartimento di Prev. ASL BA (*dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it*);
- al Sindaco di Bari

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma *“Cifra2”*, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro